

Comune di VILLAR PELLICE

Provincia di Torino

Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.9_ del 03.04.2014**

Articolo 1 DISCIPLINA GENERALI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE "IUC"

CAPO I – IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Articolo 2 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 3 PRESUPPOSTO

Articolo 4 DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

Articolo 5 DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

Articolo 6 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 7 SOGGETTO PASSIVO

Articolo 8 BASE IMPONIBILE

Articolo 9 ALIQUOTE

Articolo 10 DETRAZIONI

Articolo 11 ESENZIONI

Articolo 12 ALTRE FATTISPECIE AGEVOLATE

Articolo 13 DICHIARAZIONE

Articolo 14 VERSAMENTI

Articolo 15 VERSAMENTI DA PARTE DI CONTITOLARI

Articolo 16 PARAMETRAZIONE DEL VALORE AREE EDIFICABILI

CAPO II – TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Articolo 17 OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Articolo 18 PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

Articolo 19 ESCLUSIONI

Articolo 20 SOGGETTO ATTIVO

Articolo 21 SOGGETTI PASSIVO

Articolo 22 INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Articolo 23 DETENZIONE TEMPORANEA

Articolo 24 BASE IMPONIBILE

Articolo 25 ALIQUOTA

Articolo 26 ESENZIONI E RIDUZIONI

Articolo 27 DICHIARAZIONE

Articolo 28 VERSAMENTI E SCADENZE

CAPO III – LA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Articolo 29	OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO
Articolo 30	PRESUPPOSTO DEL TRIBUTO
Articolo 31	SOGGETTO ATTIVO
Articolo 32	SOGGETTO PASSIVO
Articolo 33	BASE IMPONIBILE – MODALITA’ DI COMPUTO DELLE SUPERFICI
Articolo 34	DISCIPLINA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Articolo 35	TARIFFE
Articolo 36	UTENZE DOMESTICHE – NUMERO OCCUPANTI
Articolo 37	UTENZE NON DOMESTICHE
Articolo 38	TRIBUTO PROVINCIALE
Articolo 39	RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI - ESCLUSIONI
Articolo 40	DICHIARAZIONE
Articolo 41	VERSAMENTI E SCADENZE

CAPO IV – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 42	FUNZIONARIO RESPONSABILE
Articolo 43	ACCERTAMENTO
Articolo 44	RISCOSSIONE COATTIVA
Articolo 45	RIMBORSI
Articolo 46	SANZIONI
Articolo 47	CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI
Articolo 48	INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO E CREDITO
Articolo 49	DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 50	RINVIO DINAMICO

DISCIPLINA GENERALE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Art.1

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo n.446/1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'Imposta Municipale Unica "IUC", istituita dal 1° gennaio 2014 ai sensi del comma 639 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che assume come presupposto il possesso o la detenzione di immobili (ad esclusione delle abitazioni principali e relative pertinenze), secondo le disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il presupposto connesso all'erogazione ed alla fruizione dei servizi comunali indivisibili e del servizio riguardante la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

2. La IUC è applicata e riscossa dal Comune

Capo I

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)

Art.2

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta Municipale Unica, istituita dall'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 23 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è emanato in virtù del potere regolamentare di cui all'art. 52, del D. Lgs. 15 dicembre 1997.
2. Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.3

PRESUPPOSTO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti sul territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, diversi dai rurali, e quelli alla cui produzione o scambio è diretta l'attività di impresa; restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. L'imposta non si applica all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota e la detrazione del presente regolamento.
3. Ai sensi dell'articolo 13, comma 2 del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazione dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nel testo modificato dall'articolo 16 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta non è dovuta per i seguenti immobili e relative pertinenze, sempreché risultino destinati ad abitazione principale:
 - a) per l'unità immobiliare appartenente alle cooperative edilizia a proprietà indivisa;
 - b) per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008;
 - c) per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - d) per l'unico immobile, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate ed alle Forze di polizia ad ordinamento militare da quelle dipendenti dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Art.4

DEFINIZIONE DI FABBRICATI, AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI

1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 3:

a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi sua parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;

c) per pertinenze si intendono quei cespiti asserviti oggettivamente e soggettivamente all'abitazione, classificati o classificabili nelle categorie C/2, C/6 e C/7;

b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni - posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali previsti dall'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 iscritti nella previdenza agricola - sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. Detta agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui i suddetti soggetti abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto solo da uno di essi che possieda i requisiti sopra citati, l'agevolazione in argomento si applica a tutti i proprietari;

c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività di coltivazione, di silvicoltura, di allevamento di animali e delle relative attività connesse, come individuate dall'articolo 2135 del codice civile.

Art.5

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende il fabbricato, iscritto od iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il soggetto passivo ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Per nucleo familiare si intende quello determinato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni e disposizioni attuative. In particolare, fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica. I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone ai fini I.R.P.E.F., fanno parte dello stesso nucleo familiare. Analogamente, il figlio minore di 18 anni fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive, anche se risulta a carico ai fini I.R.P.E.F. di altre persone.

2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono quelle unità immobiliari classificate nelle categorie catastale C/2 (Magazzini e locali di deposito, cantine e soffitte, C/6 (Box o posti auto pertinenziali) e C/7 (Tettoie chiuse od aperte). Dette pertinenze, anche se iscritte in catasto unitamente all'abitazione, sono ammesse a godere dei medesimi benefici previsti per l'abitazione principale, nella misura massima di una unità per ciascuna delle predette categorie catastali.

3. Per beneficiare delle citate agevolazioni gli interessati devono presentare all'Ufficio Tributi, direttamente o a mezzo posta o a mezzo fax o via telematica, apposita dichiarazione, da prodursi entro la prima scadenza prevista per il pagamento dell'acconto. La dichiarazione, così presentata, produce i suoi effetti anche per gli anni d'imposta successivi. In caso di variazioni sopravvenute, il soggetto passivo deve presentare dichiarazione entro la prima scadenza di pagamento successiva al venir meno della vecchia situazione. Le dichiarazioni devono essere sottoscritte in presenza del Funzionario Comunale incaricato o, in alternativa, presentate, unitamente alla copia fotostatica del documento d'identità del sottoscrittore, tramite posta, mediante fax oppure per via telematica.

Art.6

SOGGETTO ATTIVO

1. L'imposta è liquidata, accertata e riscossa dal Comune per gli immobili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, è considerato soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui l'imposta si riferisce, salvo diversa intesa fra gli enti interessati e fermo restando il divieto della doppia imposizione.

Art.7

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'IMU è il proprietario, l'usufruttuario, l'usuuario, il titolare del diritto di abitazione, di enfiteusi e di superficie sugli immobili indicati nell'articolo 3.
2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, la soggettività passiva è del locatario e decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto di locazione.
4. Soggetto passivo dell'imposta, in quanto titolare del diritto di abitazione, è anche l'ex coniuge cui risulta assegnata la casa coniugale a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Art.8

BASE IMPONIBILE

1. Base imponibile dell'imposta municipale propria è il valore degli immobili indicati nell'articolo 3, determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1,3, 5 e 6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto e vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, i seguenti moltiplicatori:

- **160**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
 - **140**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
 - **80**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale A/10 e per quelli della categoria D/5 (fabbricati di banche e di assicurazioni ecc.);
 - **65**, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, esclusi i D/5;
 - **55**, per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
1. Per i fabbricati non iscritti in catasto, diversi da quelli indicati nel comma 4, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari che influiscono sull'ammontare della precedente rendita catastale, il valore è determinato applicando all'ammontare della rendita proposta ai sensi del decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701 (procedura DOCFA), rivalutata del 5 per cento, il corrispondente moltiplicatore indicato nel comma 2.
 2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, applicando i coefficienti aggiornati annualmente con decreto del Ministero delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al citato D.M. n. 701/94. In mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo. La rendita attribuita a seguito della richiesta effettuata mediante procedura DOCFA di cui al D.M. n. 701 del 1994, retroagisce alla data della richiesta medesima, con possibilità di recupero, da parte del comune, della maggiore imposta dovuta, nell'ipotesi in cui la rendita attribuita dovesse

risultare superiore a quella utilizzata o con diritto del contribuente ad ottenere il rimborso dell'imposta versata in eccedenza, nel caso contrario.

3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è il valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
4. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, fattispecie ora disciplinate dall'art. 3, comma 1, lettere c), d), e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 3, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera.
7. Per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, la base imponibile si ottiene applicando all'ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 75. Il medesimo moltiplicatore deve essere applicato a quegli appezzamenti di terreno, posseduti da coltivatori diretti e da II. AA. PP iscritti nella previdenza agricola, ritirati dalla produzione in applicazione di tecniche agricole (c.d. set aside) per le quali beneficiano di aiuti economici da parte della Comunità europea. Per i restanti terreni agricoli, per quelli non coltivati e per i così detti "orticelli" posseduti da soggetti diversi dal coltivatore diretto o dall'imprenditore agricolo professionale, il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale rivalutato è pari a 135.

Art.9

LE ALIQUOTE

1. L'aliquota di base è pari al 0,76 per cento, ridotta al 0,40 per cento per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze.
2. L'aliquota dello 0,76 per cento, si applica anche a tutti i fabbricati strumentali per natura o per destinazione, diversi da quelli rurali - strumentali, classificati o classificabili nella categoria D, quali alberghi, uffici delle banche, ed altri fabbricati costruiti per specifiche esigenze di un'attività industriale o commerciale
3. Il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/97, può modificare le aliquote come segue:
4. l'aliquota di base dello 0,76 per cento, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali, per tutti i fabbricati tranne quelli strumentali per natura o per destinazione di cui al comma 2;
5. l'aliquota dello 0,76 per cento, solo in aumento sino a 0,3 punti percentuali per i fabbricati strumentali per natura o per destinazione indicati al comma 2;
6. l'aliquota dello 0,40 per cento, prevista per l'abitazione principale, classificata nelle categorie A/1, A/8 e A/9 e per le sue pertinenze, in aumento o in diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali.
7. l'aliquota di base sino allo 0,40 per cento, per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del testo unico di cui al D.P.R. n. 917/1986, ovvero per gli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società (IRES), ovvero per gli immobili locati. La predetta riduzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D, di cui al comma 2.

Art.10

DETRAZIONE

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
2. L'importo di euro 200,00 può essere elevato fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.

Art.11

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta :

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi e dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali.
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5- bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984;
 - h) i fabbricati rurali ad uso strumentali di cui al comma 8 dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;
 - i) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - j) i fabbricati di proprietà delle ONLUS. La predetta esenzione non si applica ai fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale "D" di cui al comma 4 dell'art. 8.
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte.

Art.12

ALTRE FATTISPECIE AGEVOLATE

1. E' considerata abitazione principale, a condizione che non risulti locata:

- a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;
- b) l'alloggio posseduto da cittadini italiani residenti all'estero;
- c) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato le agevolazioni si applicano ad una sola unità immobiliare prevedendo che l'agevolazione operi limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di € 500,00.

2. Allo stesso regime previsto nel comma 1 soggiacciono le relative pertinenze, con i limiti e condizioni indicati nell'articolo 5, commi 2 e 3.

3. L'imposta non è dovuta sui terreni agricoli e sui fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, in quanto il Comune di Villar Pellice è interamente compreso nelle aree montane delimitate ed inserito nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9 comma 8 D.Lgs 23/2011.

Anche ai fini IMU, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

4. La base imponibile è ridotta del 50 per cento :

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha

facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

7. L'inagibilità o l'inabitabilità di un immobile consiste in un degrado strutturale sopravvenuto o un'obsolescenza funzionale, strutturale e tecnologica non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, ma con necessità di interventi di ristrutturazione edilizia, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, lettere c) e d), della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

5. Si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni :

- a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati con potenziale rischio di crollo in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- b) strutture verticali quali muri perimetrali o di confine, lesionati con potenziale rischio di crollo totale o parziale in modo tale da costituire pericolo a cose o persone;
- c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino;

6. La riduzione d'imposta decorre dalla data di sopravvenuta inagibilità o inabitabilità, che deve essere dichiarata dal proprietario entro 60 giorni. L'ufficio tecnico comunale accerterà e verificherà quanto dichiarato, confermando le condizioni di fatiscenza dichiarate sulla base delle condizioni di cui alle lettere a), b), c), del precedente comma, o rigettando motivatamente la richiesta.

Art.13

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili, con esclusione di quelli esenti, entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, su apposito modulo approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37, comma 55, del D.L. n. 223 del 2006, convertito dalla legge n. 248 del 2006 e dell'articolo 1, comma 104 della legge n. 296 del 2006 e le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili in quanto compatibili. In alternativa è possibile presentare la dichiarazione anche in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute, entro il termine di cui al comma 1.

3. Nel caso di più soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile può essere presentata dichiarazione congiunta. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2 del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile una autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio.

4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, deve presentare al comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura.

5. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art.14

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune ed allo Stato, per le quote di rispettiva competenza, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta, in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica

soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Nella seconda rata potrà essere effettuato l'eventuale conguaglio, fino alla concorrenza dell'intera imposta dovuta per l'annualità di competenza.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato i quali, oltre ad utilizzare le modalità di versamento previste nel regolamento, possono adempiere al loro obbligo mediante vaglia postale internazionale ordinario o mediante vaglia postale internazionale di versamento in conto corrente o tramite bonifico bancario. Il versamento dell'imposta deve essere eseguito cumulativamente per tutti gli immobili posseduti in Italia, anche se ubicati sul territorio di più comuni.
4. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o commissario liquidatore, deve provvedere al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
5. Gli enti non commerciali effettuano il versamento esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due - di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente - devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta. I medesimi Enti eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data del 1° gennaio 2014.
6. I termini per i versamento sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei 30 giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte del coniuge, di un convivente o altro parente in linea retta o collaterale entro il 2° grado.
6. Il differimento previsto dal comma precedente si applica anche nell'ipotesi di calamità naturali di grave entità, ferma restando l'applicabilità di un maggior termine stabilito da norme statali.
7. Analogo differimento si applica ai soggetti passivi che hanno perso l'occupazione, percepiscono l'indennità di cassa integrazione o sono in mobilità da più di un anno.
8. Il tardivo versamento di cui ai commi precedenti deve essere comunicato in forma scritta all'Ufficio Tributi, specificandone la causa.
9. Si dispone l'esonerazione dal versamento qualora l'imposta annuale da corrispondere è inferiore o pari a € 5.00 (cinque): Analogamente, non si procede al rimborso, laddove la maggior imposta versata risulti essere inferiore o pari a euro 5,00 (cinque).
10. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione e' inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

Art.15

VERSAMENTI EFFETTUATI DA CONTITOLARI

1. L'imposta è versata, di regola, autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Tuttavia in sede di controllo dell'imposta, i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto di un altro contitolare, possono essere considerati regolarmente eseguiti, purché il versamento medesimo si riferisca alla totalità dell'imposta dovuta sul cespite posseduto in comproprietà e sempreché sia stata presentata dichiarazione o denuncia congiunta. In assenza di dichiarazione o denuncia congiunta, ai fini della validità del versamento, il soggetto passivo che ha effettuato i versamenti è tenuto a presentare apposita dichiarazione, contenente il proprio consenso, la rinuncia al rimborso e la specificazione delle quote d'imposta spettanti ai singoli comproprietari, nonché a fornire la descrizione dell'immobile o degli immobili al quale il versamento si riferisce. Nel caso in cui i versamenti effettuati dal contitolare non coprano totalmente l'imposta dovuta, gli stessi vengono ritenuti validi a condizione che il soggetto contitolare che ha effettuato il versamento esprima, in forma scritta, il proprio consenso a rinunciare al rimborso della parte di imposta versata in eccedenza e l'altro contitolare provveda a versare la differenza d'imposta dovuta con le relative sanzioni ed interessi.
3. Si considerano, inoltre, validi i versamenti effettuati dagli eredi a nome del de cuius, a condizione che degli avvenuti versamenti ne sia stata comunicazione entro 60 giorni dalla data del versamento stesso.
4. Per contitolari, si intendono quei soggetti che godono sull'immobile, per quota parte, di un diritto reale. E' esclusa, in ogni caso, la validità del versamento effettuato dal nudo proprietario per conto dell'usufruttuario.

Art.16

PARAMETRAZIONE DEL VALORE AREE EDIFICABILI

1. Con delibera di Giunta da adottarsi entro il termine di approvazione del bilancio, sono stabiliti i valori minimi di riferimento delle aree fabbricabili che potranno essere utilizzati dai contribuenti per la determinazione dell'imposta dovuta.
2. L'adozione dei predetti dei valori minimi da parte dei contribuenti non preclude al comune il potere di accertamento di maggior valore, laddove quest'ultimo risulti da atto pubblico, da scrittura privata o da altra documentazione idonea a dimostrare una base imponibile diversa da quella utilizzata dal contribuente.
3. La tabella di cui al comma 1 può essere modificata periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale, avente effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data della sua adozione.
4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree edificabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori minimi ai sensi del comma 1 del presente articolo, al contribuente non compete alcun rimborso sull'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.

CAPO II

La Tassa sui servizi indivisibili (TASI)

Art.17

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione, dell'art. 52 del D.Lgs 446 e s.m.i. l'istituzione e l'applicazione nel Comune di Villar Pellice del tributo per i servizi indivisibili (TASI) che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.

Art. 18

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti.

Art.19

ESCLUSIONI

Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali imbonibili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

La TASI non si applica ai terreni agricoli ed ai fabbricati strumentali all'attività agro-silvo-pastorale, a fronte della loro esenzione anche dell'IMU nel Comune di Villar Pellice, in quanto interamente compreso nelle aree montane delimitate e inserito nell'elenco dei Comuni predisposto dall'ISTAT, ai sensi dell'art. 9 comma 8 D.Lgs 23/2011.

Anche ai fini TASI, costituisce presupposto per l'individuazione dei fabbricati strumentali all'attività agricola l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Ufficio del Territorio.

Rimane ferma la possibilità per il Comune di verificare e segnalare allo stesso Ufficio del Territorio la non veridicità di quanto dichiarato dal contribuente, con conseguente recupero d'imposta per tutti gli anni d'imposta ancora suscettibili di accertamento.

Art.20

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art.21

SOGGETTO PASSIVO

1. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unita' immobiliari di cui al comma 1 dell'articolo 1. In caso di pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto di locazione.
3. Nell'ipotesi di unita' immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante rispondono di un'autonoma obbligazione tributaria. In tal caso, l'occupante versa la TASI nella misura, del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota deliberata. La restante parte e' corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

Art.22

INDICAZIONE ANALITICA DEI SERVIZI INDIVISIBILI

Con deliberazione dell'organo competente vengono determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta. Nell'ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune.

Art.23

DETENZIONE TEMPORANEA

1. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione e superficie.
2. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.24

BASE IMPONIBILE

La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria "IMU" di cui all'art.13 del decreto legge n.201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e s.m.i.

Art.25

ALiquota

1. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille e l'aliquota massima è fissata al 2,5 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo':
 - a) ridurre l'aliquota **di base** fino all'azzeramento;
 - b) elevare l'aliquota massima fino alla misura del **10,6** per mille.
2. In ogni caso, ai sensi del comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per ciascuna tipologia di immobile, la somma dell'aliquota IMU e dell'aliquota a TASI non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote.
3. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI è stabilita nella misura del 1 per mille.
4. Per l'anno 2014 le aliquote indicate nei commi 1 e 2 possono essere incrementate dello 0,8 per mille, a condizione che dalla definizione delle aliquote vengano introdotte detrazioni per l'abitazione principale e per quelle ad essa equiparate, al fine di pervenire ad una detassazione totale o una tassazione ridotta per le predette fattispecie.

5. Il Comune, con deliberazione dell'organo competente deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi resi e con i relativi costi.

Art.26

ESENZIONI E RIDUZIONI

1. Sono esenti dalla TASI gli immobili posseduti dallo Stato, nonché quelli posseduti, sul proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai Consorzi tra detti Enti, ove non soppressi, dagli Enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali, comma 1, lettere b), c), d) e f) ed i) del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

2. Con deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote TASI di cui al precedente art. 25, il comune può stabilire l'applicazione di ulteriori riduzioni ed esenzioni, ai sensi del comma 679 art.1 della legge n.147/2013 nei seguenti casi:

- a) abitazioni con unico occupante;
- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- e) immobili inagibili o non utilizzabili perché in ristrutturazione, come definiti ai fini IMU;

Art. 27

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

Art.28

VERSAMENTI E SCADENZE

1. Il versamento della TASI, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. (Mav, Rid, Pos, Riba ecc.).

2. Sino alla compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica, la TASI è autoliquidata dal contribuente che provvederà al versamento con le modalità di cui al comma precedente.

3. La TASI deve essere versata almeno in due rate, con scadenza semestrale, sarà di competenza dell'organo consigliare deliberare il numero e le date di scadenza del tributo.

E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro la scadenza della prima rata.

Capo III

TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Art.29

OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt.117 e 119 della Costituzione, dell'art. 52 del D.Lgs 446 e s.m.i., l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Villar Pellice, della Tassa sui rifiuti "TARI" che costituisce, ai sensi dell'art. 1, comma 639 Legge 147/2013, una delle due componenti dell'Imposta Unica Comunale riferita ai servizi.

Art.30

PRESUPPOSTO

Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, a condizione che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

A tal fine si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici indicate nel presente regolamento.

Art.31

SOGGETTO ATTIVO

Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art.32

SOGGETTO PASSIVO

1. La TARI e' dovuta dal possessore o dal detentore, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte - indipendentemente dall'uso cui risultino adibiti - suscettibili di produrre rifiuti urbani. In presenza di pluralita' di possessori o di detentori, l'obbligazione tributaria rimane unica e tutti sono tenuti in solido al suo all'adempimento.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa e' dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta', usufrutto, uso, abitazione o superficie.
3. Nell'ipotesi di locali in multiproprieta' e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile del versamento della tassa dovuta sia per i locali e le aree scoperte di uso comune che per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Restano fermi, comunque, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.33

BASE IMPONIBILE - MODALITA' DI COMPUTO DELLE SUPERFICI

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, per le unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile è costituita dalla superficie calpestabile, al netto dei muri, pilastri, escludendo balconi e terrazze, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. A tal fine si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. Relativamente all'attivita' di accertamento puo' considerarsi, come superficie tassabile, quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
2. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 6

dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le modalità di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei dati inerenti la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto, vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la base imponibile è rappresentata dalla superficie calpestabile.

4. Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

5. Per la tassa dovuta dai produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani, con regolamento, possono essere previste riduzioni proporzionali alle quantità che i produttori stessi dimostrino di avere avviato al recupero.

Art.34

DISCIPLINA PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L. n. 248/2007, convertito dalla legge n.31/2008, dove a decorrere dall'anno 2008 le istituzioni scolastiche non sono tenute a corrispondere il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti.

2. Per lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma quale importo forfetario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza stato-città ed autonomie locali. Tale importo forfetario comprende anche il tributo provinciale di cui al successivo art. 37 che sarà incorporato e versato alla Provincia secondo le modalità del medesimo art. 37.

Art.35

TARIFFE

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. Nella commisurazione della tariffa si tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

3. Nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, la tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe, per ogni categoria o sottocategoria omogenea, sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

4. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ivi compresi i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ed esclusi quelli relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, il comune si avvarrà anche delle risultanze dei fabbisogni standard. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi indicati nel precedente periodo.

Articolo 36

UTENZE DOMESTICHE – NUMERO OCCUPANTI

Per utenza domestica si intendono i locali adibiti esclusivamente a civile abitazione e tutte le loro pertinenze (cat. C2 – C6 – C7).

Per le utenze domestiche la tariffa è applicata a carico dell'intestatario del foglio di famiglia anagrafico, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o a carico di chi ha comunque a disposizione i locali negli altri casi.

Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici.

Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate considerando il numero di occupanti in numero 2 (due).

La quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente K_a , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente K_b , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

Art.37

UTENZE NON DOMESTICHE

Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base dell'Allegato 2 del presente Regolamento.

Ai fini dell'applicazione della tariffa le utenze non domestiche sono classificate in base alla tipologia di attività, con riferimento al codice ATECO relativo all'attività prevalente e con l'ausilio delle apposite tabelle di transcodifica, approvate dalla Regione Piemonte con D.G.R. 4 novembre 2005 n. 48-1264. Qualora tale classificazione non risulti possibile, si applica la tariffa prevista per l'attività che reca voci d'uso assimilabili, per attitudine quantitativa e qualitativa, nella produzione dei rifiuti urbani.

La tariffa applicabile per ogni attività è unica, anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentino diversa destinazione d'uso (es. superficie vendita, esposizione, deposito, ecc.) e siano ubicate in luoghi diversi.

La quota fissa della tariffa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_c stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

La quota variabile della tariffa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione K_d stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.

Art.38

TRIBUTO PROVINCIALE

E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree soggette a tassazione, e' applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

Art.39

RIDUZIONI – AGEVOLAZIONI – ESENZIONI – ESCLUSIONI

Per le utenze domestiche la tariffa è dovuta nella misura del 50% nel caso di servizio discontinuo o dove il servizio di viabilità risulta non garantito nella stagione invernale, dietro presentazione di autocertificazione.

Il tributo non e' dovuto per le quantita' di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero.

Per le utenze non domestiche, ai sensi del comma 16 dell'art. 14 del D.L. 201/2011, nelle zone in cui la raccolta è effettuata con servizio discontinuo è riconosciuta una riduzione pari al 50% del tributo e per attività stagionali dichiarate è applicata una riduzione pari al 50% della tariffa

Le richieste di riduzione di cui al presente articolo, ove non diversamente specificato, devono essere effettuate entro 30 giorni dal loro verificarsi e produrranno effetti a decorrere dalla data di inizio dell'evento che dà diritto alla riduzione o, in mancanza, dalla data di presentazione della domanda.

Non sono state inserite agevolazioni, contributi o esenzioni sulla tariffa da iscrivere in bilancio.

Sono esclusi dal pagamento del tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti, i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali, i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività agricole; sono esclusi a titolo esemplificativo centrali termiche, cabine elettriche, vani ascensori, soffitte, ripostigli con altezza inferiore a m.1,60 nel quale non sia possibile la permanenza, balconi e terrazze scoperti.

Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo: unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di utenze (acqua, gas, energia elettrica), fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione.

Le circostanze di cui sopra comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione o dietro presentazione di autocertificazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Art.40

DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di più occupanti di un'unica unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione del comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

3. Ai fini della dichiarazione, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).

Art.41

VERSAMENTI E SCADENZE

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il versamento della TARI è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili, ovvero

tramite le altre modalita' di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali (Mav, Rid, Pos, Riba ecc.).

2. La TARI deve essere versata almeno in due rate, il comune con deliberazione dell'organo competente stabilirà il numero e le date di scadenza

3. Gli avvisi di pagamento sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate, come corrispondenza ordinaria.

4. I termini e le modalità di pagamento devono essere indicati nell'avviso bonario stesso e devono essere pubblicizzati con idonei mezzi. L'eventuale mancata ricezione dell'avviso di pagamento non esime il contribuente dal versare la tariffa. Resta a carico del contribuente stesso l'onere di richiedere in tempo utile la liquidazione del tributo.

5. Le variazioni nelle caratteristiche dell'utenza che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, possono essere conteggiate nell'avviso di pagamento successivo mediante conguaglio compensativo ovvero con emissione di apposito sgravio o avviso di pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione delle bollette o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 5 €. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano al tributo giornaliero di cui all'art. 12 del presente Regolamento

Le variazioni nell'utenza o nei costi del servizio, che comportano modificazioni nel Piano finanziario dell'anno di riferimento, devono essere conteggiate nel Piano finanziario entro i tre esercizi successivi. In tali variazioni si intendono ricomprese anche quelle derivanti dalle attività di controllo svolte ai sensi dell'art. 18.

CAPO IV

Articolo 42

DISPOSIZIONI COMUNI

1. Con apposito regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, sono individuate:

a) per quanto riguarda la TARI:

1) i criteri di determinazione delle tariffe, da approvare in conformita' al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia. Le predette tariffe sono approvate entro i termini previsti dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;

3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;

4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;

b) per quanto riguarda, invece la TASI, con il regolamento di cui al comma 1 si procede:

1) a disciplinare le riduzioni;

2) alla individuazione dei servizi indivisibili e alla indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Con deliberazione del consiglio comunale sono approvate le aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2). Dette aliquote possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili soggetti al tributo.

Art.42

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il comune designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il Funzionario Responsabile può:

a) inviare questionari al contribuente relativi a dati e notizie di carattere specifico;

b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti ;

- c) richiedere agli uffici pubblici competenti, ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie in esenzione da spese e diritti;
- c) disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 43

ACCERTAMENTO

1. Ai sensi del comma 161, dell'articolo 1, della legge n. 296 del 2006, il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio saranno motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo sarà allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi conterranno, altresì, l'indicazione dell'ufficio comunale presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dal comune per la gestione del tributo.
3. Tenuto conto dei costi per l'accertamento e la riscossione, non si procede all'accertamento o alla iscrizione a ruolo per crediti d'imposta fino all'importo di € 12,00 (dodici) comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, con riferimento ad ogni periodo di imposta.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli artt. 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997.
6. Nel caso di accertamento riguardante più annualità d'imposta, qualora l'importo complessivo, comprensivo di sanzioni ed interessi sia superiore a € 2.000,00 (duemila) e risulti dovuto da soggetti titolari di pensione sociale o da soggetti che si trovino in condizioni di particolare disagio economico, su richiesta del contribuente e su autorizzazione del Funzionario Responsabile dell'imposta, è riconosciuta la rateizzazione in 6 rate trimestrali, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, antecedentemente alla scadenza del termine previsto, nell'avviso di accertamento, per il versamento dell'imposta dovuta e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà che non consente di onorare il debito entro la data di scadenza. Alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata, in ogni caso, idonea documentazione che potrà essere costituita anche da eventuale estratto di conti correnti bancari, postali di data recente. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
7. In nessun caso è concessa la rateizzazione delle somme quando siano esistenti a carico del contribuente situazioni di morosità relative a precedenti rateizzazioni o per le quali sono già iniziati gli atti di procedura esecutiva successiva alla notifica dei provvedimenti di accertamento.
8. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, letter p), del D.Lgs 15 dicembre 1997, n.446 è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario Comunale, un fondo speciale.

Articolo 44

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di accertamento e salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, sono rimosse, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata ai soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva, ai sensi del comma 163 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
3. Tenuto conto dei relativi costi, non si procede alla riscossione qualora l'ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni ed interessi, risulti, per ciascuna annualità, inferiore o pari ad € 12,00. Se l'importo del credito supera detto limite, la riscossione coattiva è consentita per l'intero ammontare.
4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica qualora il credito tributario derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento, per almeno un biennio, relativi alla medesima imposta e neanche nell'ipotesi di ravvedimento operoso e di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del citato D. Lgs. n. 472 del 1997.

Articolo 45

RIMBORSI

1. Il contribuente, ai sensi di quanto disposto dal comma 164 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il comune provvede ad effettuare il rimborso delle somme versate e non dovute entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme dovute al contribuente spettano gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 44 del presente regolamento, calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Le somme liquidate dal comune ai sensi del comma 1 possono, su richiesta del contribuente da comunicare al comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti a titolo di imposta comunale sugli immobili o imposta municipale propria.

Art.46

SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, chi non esegue in tutto o in parte, alle scadenze prescritte, i versamenti dell'imposta è soggetto ad una sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato.
2. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di euro 50,00.
3. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della maggiore imposta dovuta, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 38, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni indicate nei commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale.

Articolo 47

CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI

1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni, intendendosi sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il ricorso è proposto.
2. In virtù del disposto di cui all'articolo 9, comma 5, del Decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante norme in materia di federalismo fiscale municipale, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, vengono introdotti l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti da specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quando previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 48

INTERESSI SULLE SOMME A DEBITO E CREDITO

1. Sulle somme dovute a debito o a credito si applicano gli interessi nella misura del tasso annuo di interesse legale corrente, calcolati con maturazione giorno per giorno.

Articolo 49

DISPOSIZIONI FINALI

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo d'imposta ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.
2. Il presente regolamento, che entra in vigore il 1° gennaio 2014, unitamente alla deliberazione di approvazione, viene inserito telematicamente nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni. L'efficacia del regolamento e della relativa deliberazione decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico entro i termini previsti dall'articolo 13 bis, del D.L. n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011, come modificato dall'articolo 10, comma 4, lettera b) del decreto legge n. 35 del 2013, convertito dalla legge n. 64 del 2013. Gli effetti dei predetti atti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Articolo 50

RINVIO DINAMICO

1. Per quanto diversamente e non espressamente previsto, si fa rinvio alle disposizioni contenute nell'articolo 1 della Legge 147 del 27 dicembre 2013, nell'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, all'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 22 dicembre 2011, al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, ai decreti legislativi n.n. 471, 472, e 473 del 18 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni, alla legge 27 luglio 2000, n. 212, recante disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente ed alle eventuali ulteriori disposizioni legislative emanate successivamente alla entrata in vigore del presente regolamento.

